

**PRETURA DI BRINDISI – Sez. distaccata di Ostuni –
Sentenza n. 57 del 4 agosto 1997**

Agente di commercio - mancata iscrizione all'albo istituito con L. n. 316 del 12.3.68 - nullità del contratto di agenzia - sussiste - diritto al compenso - non sussiste - conversione del contratto in negozi tipici quale quello di procacciamento di affari - non sussiste - art. 2126 c.c. – inapplicabilità.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Pretore di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, dott.ssa Annachiara Mastrorilli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile/di lavoro iscritta a ruolo al n. 168/84

TRA

attore: XX

rappresentato e difeso dall'Avv. YY e Avv. ZZ, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. YY in virtù di mandato a margine del ricorso;

convenuto: Ditta SS e Ditta TT

rappresentato e difeso dall'Avv. YY nel cui studio, in ..., sono elettivamente domiciliate in virtù di mandato a margine della memoria difensiva;

avente ad oggetto: Differenze retributive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.5.1984 XX, premesso che: l'istante nel dicembre 1979 era stato assunto da Rocca Salvatore in proprio per la ditta individuale sua omonima e quale amministratore unico per la TT per attività di agente con esclusiva per la zona di Puglia, Basilicata e Calabria; che aveva lavorato dal dicembre 1979 al marzo 1981; che erano state pattuite le provvigioni sulla produzione nelle misure indicate in ricorso; che la merce trattata consisteva in accessori per auto; che gli affari si erano sviluppati con piena soddisfazione del SS; che il XX aveva anche il compito di curare le riscossioni e di recuperare gli insoluti, verso un corrispettivo di esazione; che il XX era tenuto a recarsi a Napoli una volta alla settimana per incontrarsi con il SS; che due fratelli del SS, in una certa epoca del rapporto, avevano intrapreso un'attività di vendita concorrenziale con quella del XX; che questi aveva presenziato al Salone Internazionale dell'Automobile di Torino; che nel marzo 1981 il SS aveva revocato l'incarico al XX invitandolo a restituire il campionario; che il XX non aveva percepito i compensi spettantigli ma solo, a titolo di acconti sulle provvigioni, £. 6.813.824 su un totale provvigioni di £. 10.042.917 come da conteggi allegati, sì che gli spettava a titolo di differenze la somma di £. 3.229.093; a titolo di rimborso spese £. 3.850.000; a titolo di provvigioni per ordini evasi nella sua zona, ma a lui non evidenziati, £. 3.000.000; a titolo di indennità di liquidazione £. 401.717; a titolo di indennità di clientela £.

301.288; a titolo di indennità di preavviso £. 4.080.879, per un totale di £. 14.862.977; tanto premesso, ricorreva al Pretore in funzione di giudice del lavoro e chiedeva di condannare SS e la ditta TT al pagamento di detta somma in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Si costituivano i resistenti eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Pretore di Ostuni per essere competente il Pretore di Napoli; che il SS aveva interrotto il rapporto di procacciamento di affari con il ricorrente per giusta causa, in quanto questi si era appropriato di somme versate dai clienti pari a £. 3.115.363, per i quali spiegava domanda riconvenzionale; che al XX era stata versata la somma di £. 9.563.370 e di £. 1.034.000 a titolo di rimborso spese, che non aveva documentato; che nulla era dovuto per asserito ordini evasi nella zona dei fratelli del resistente i quali erano titolari di autonome ditte in Milano; tanto premesso, chiedeva al Pretore di dichiarare, preliminarmente, la propria incompetenza per territorio e, nel merito, di rigettare la domanda e di accogliere quella riconvenzionale, con vittoria di spese.

Si costituiva avverso la domanda riconvenzionale spiegata il XX eccependo, a sua volta, che competente per territorio era il Pretore di Ostuni in quanto quella era stata la sede dell'attività esercitata dal ricorrente e che lì era sorto il rapporto; che la domanda riconvenzionale era inammissibile in quanto basata su un titolo eterogeneo rispetto a quello dedotto in ricorso e perché generica; che comunque la riconvenzionale non era provata. Concludeva pertanto per il rigetto della riconvenzionale spiegata.

Esperita istruttoria, nel corso della quale interveniva il fallimento della TT ed il giudizio veniva dichiarato interrotto limitatamente a questa parte processuale, all'udienza del 23.5.1997 le parti discutevano la causa che veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

Infatti, posto che al Pretore compete d'ufficio applicare la disciplina giuridica relativa al rapporto in questione, va osservato che non risulta, ad istruttoria espletata, che il XX sia stato mai iscritto nell'apposito albo istituito con L. 12.3.1968 n. 316 ed in vigore all'epoca dei fatti. Secondo la costante giurisprudenza dell'epoca, l'omessa iscrizione in detto ruolo implicava la nullità del contratto di rappresentanza commerciale ex art. 9 della stessa legge: "con riguardo a contratto di agenzia o rappresentanza commerciale che sia stato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito ruolo istituito dalla L. 316/68, e sia quindi affetto da nullità ai sensi dell'art. 9 della legge medesima, deve disconoscersi ogni diritto a compenso dell'agente o rappresentante, atteso che il difetto di detta qualità integra una situazione di nullità per illiceità della causa, in violazione di norma imperativa, la quale preclude la possibilità di conversione del contratto stesso in negozi atipici, quale quello di procacciamento di affari; tale principio opera con riferimento a tutta l'attività posta in essere in esecuzione del rapporto nullo": Cass. 12.11.1983, n. 6729; ancora: "l'art. 2126 c.c., secondo il quale la nullità del contratto di lavoro, salvo che derivi da illiceità dell'oggetto o della causa, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, non può essere invocato al fine di riconoscere il diritto a compenso per attività di agente o rappresentante commerciale, espletata in forza di contratto affetto da nullità per mancata iscrizione nell'apposito ruolo, nemmeno quando il relativo rapporto presenti i connotati di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., perché il citato art. 2126 c.c. integra

una disposizione eccezionale operante solo per il lavoro subordinato in senso stretto" Cass. 12.11.1983, n. 6730.

Non vi è dubbio, per la stessa prospettazione effettuata dal ricorrente, che l'attività da questo espletata possa configurarsi nell'ambito del contratto di agenzia ex artt. 1742 e ss., in quanto al XX competeva l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una determinata zona.

Pertanto, poiché non risulta che lo stesso fosse iscritto nell'apposito ruolo che, all'epoca dei fatti, era previsto dalla L. 316/68 (poi sostituita, successivamente alla cessazione del rapporto del quo, dalla L. 204/85 e dal d.l.vo 10.9.1991, n. 303, in attuazione della direttiva 86/653/Cee), il contratto de quo deve ritenersi affetto da nullità, rilevabile anche di ufficio dal giudice, sì che nessun compenso spetta, a tale titolo, al ricorrente.

Anche a volere ipotizzare la sussistenza di un valido contratto di agenzia, in ogni caso la domanda non sarebbe accoglibile. Infatti, spetta all'agente che reclami il diritto alle provvigioni di provare specificamente che gli affari sono andati a buon fine (Cass. 20.11.1993, n. 11465; Cass. 4.4.1987, n. 3298) né può pretendere che tale prova sia raggiunta mediante consulenza tecnica, atteso che l'esperimento di questa non può essere inteso come un mezzo che esoneri la parte dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere (Cass. 8.10.1983, n. 5849). Pertanto, anche sotto questo profilo nessuna pretesa può far valere il ricorrente il quale non ha offerto alcuna prova degli affari andati a buon fine. A questo consegue, oltre all'insussistenza del diritto alle provvigioni, anche di quello all'indennità di clientela. Inoltre, al ricorrente non sarebbero comunque dovute le spese di agenzia secondo il disposto di cui all'art. 1750, 4 co., c.c.. Né al ricorrente può dirsi dovuta l'indennità di preavviso essendo rimasta non provata la circostanza della cessazione del rapporto anche in considerazione della denuncia penale sporta dal Rocca e dalla quale si evincerebbe un'inadempienza imputabile all'agente legittimante la risoluzione del rapporto.

Pertanto, anche per questi motivi le domande del ricorrente vanno rigettate. Per quanto riguarda la spiegata riconvenzionale la stessa, oltre che non provata, deve considerarsi tacitamente rinunciata stante l'omessa riproposizione della stessa nel corso del giudizio, il notevole lasso di tempo decorso e la mancata riproposizione in sede di discussione della causa. Vi sono giusti motivi di compensazione delle spese anche in considerazione del disinteressato atteggiamento processuale del resistente.

PQM

il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da XX in data 2.5.1984, contro SS e TT, così decide:
rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese tra le parti.

Ostuni, 23.5.97

Il Pretore

(F.to: Dr. Annachiara MASTRORILLI)

Depositata in Cancelleria il 4.8.97